



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D. R. n. 70

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 627 del 24.07.2014 e modificato da ultimo con D.R. n. 1928 del 16.12.2025, in atto vigente;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell'adunanza dell'11.03.2026, con la quale è stata approvata, sub-conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della legge 240/2010;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell'adunanza del 28.04.2026, con la quale è stata approvata, sub-conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 6, comma 1, del succitato regolamento;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell'adunanza del 28.04.2026, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alle modifiche dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 è modificato all'art. 2, comma 2 e all'art. 6, comma 1, come di seguito riportato:

Artt. 2 e 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della legge 240/2010, vigente	<u>Modifica</u> degli artt. 2 e 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della legge 240/2010
<p>Art. 2 Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti</p> <p>1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.</p> <p>2. Gli incarichi di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica per gli A.A. devono essere affidati a titolo gratuito in ordine ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010.</p> <p>Relativamente ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie sarà data priorità ai docenti attivati assistenzialmente nel medesimo settore seguendo il medesimo ordine.</p> <p>A parità di ruolo, gli insegnamenti saranno affidati al più anziano in ruolo.</p> <p>Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori Ordinari, Associati e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo devono essere conferiti in ordine prioritario con modalità di seguito esposte:</p> <p>a) Ai ricercatori universitari dell'Ateneo a tempo indeterminato, a titolo oneroso, fino ad un massimo di 160 ore per anno</p>	<p>Art. 2 Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti</p> <p>1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.</p> <p>2. Gli incarichi di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica per gli A.A. devono essere affidati a titolo gratuito in ordine ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010.</p> <p>Relativamente ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie sarà data priorità ai docenti attivati assistenzialmente nel medesimo settore seguendo il medesimo ordine.</p> <p>A parità di ruolo, gli insegnamenti saranno affidati al più anziano in ruolo.</p> <p>In ogni caso, gli incarichi devono essere attribuiti equamente tenendo conto degli incardinamenti e della fascia di appartenenza, prevedendo, salvo altro accordo tra i docenti, un gradiente pari al 20% tra le fasce di docenza presenti all'interno del medesimo SSD. La distribuzione degli affidamenti in nessun caso può escludere una categoria di docenza avente diritto.</p> <p>Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori Ordinari, Associati e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo devono essere conferiti in ordine prioritario con modalità di seguito esposte:</p> <p>a) Ai ricercatori universitari dell'Ateneo a tempo indeterminato, a titolo oneroso, fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, mediante procedure selettive riservate in</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>accademico, mediante procedure selettive riservate in conformità alla normativa in atto vigente.</p> <p>b) Agli assegnisti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, a titolo oneroso, esclusivamente in vigenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, come previsto dal regolamento per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente.</p> <p>c) Limitatamente ad alcune tipologie di insegnamenti, l'Ateneo può affidare incarichi di insegnamento al personale tecnico – amministrativo dell'Ateneo, a titolo oneroso, nel limite massimo di 150 ore per anno accademico mediante procedure selettive riservate, in conformità alle disposizioni contenuto nei regolamenti in atto vigenti.</p> <p>(...)</p>	<p>conformità alla normativa in atto vigente.</p> <p>b) Agli assegnisti di ricerca, ai titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, a titolo oneroso, esclusivamente in vigenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, come previsto dal regolamento per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente e dal regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240.</p> <p>c) Limitatamente ad alcune tipologie di insegnamenti, l'Ateneo può affidare incarichi di insegnamento al personale tecnico – amministrativo dell'Ateneo, a titolo oneroso, nel limite massimo di 150 ore per anno accademico mediante procedure selettive riservate, in conformità alle disposizioni contenuto nei regolamenti in atto vigenti.</p> <p>(...)</p>
<p>Art. 6 Incompatibilità</p> <p>1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• A coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. c della L.240/2010;• A Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo determinato in servizio. <p>(...)</p>	<p>Art. 6 Incompatibilità</p> <p>1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• A coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura didattica (Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia o di Farmacia e Nutraceutica o del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia) che attribuisce il contratto. ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. C della L.240/2010;• A Professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo determinato in servizio. <p>(...)</p>

Art. 2

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/2010 modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro
acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

29 MAG. 2026

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda


